

ASSOCIAZIONE N.A.C.A.

"National Association Condominium Administrators"

Codice Fiscale n. 92084580809

Verbale del 27/04/2026

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di Aprile in Roma alla Via Libia 120 - 00198, alle ore 17,00 sono riuniti i sigg.ri:

- 1) **Dr.ssa Apuzzo Sabrina**, nata a Gragnano il 01/01/1978, Cod. Fisc. **PZZSRN78R41E131E** e residente in Napoli(NA) alla Via Belvedere 111;
- 2) **Avv. Alfredo Varone**, nata a Castellammare di Stabia il 25/01/1975, Cod. Fisc.: **RVRNLRD75A25C129C** e ivi residente alla Via Del Pescatore, n. 3;
- 3) **Dott. Carmine Francavilla**, nato a Barletta il 15/07/1969, Cod. Fisc.: **FRNCMN69L15A669L** e residente in Barletta alla Via Ruggiero Vitrani, n. 69;
- 4) **Prof. Cavaliere Andrea Torcivia**, nata a Palermo il 17/03/1969, Cod. Fisc.: **TRCNDR69C176G273P** e residente in Palermo alla Via Giovanni Bonanno, n. 73;
- 5) **Avv. Antonio Rocco**, nata a Castellammare di Stabia il 26/04/1975, Cod. Fisc.: **RCCNTN75D26C129W** e residente in Napoli alla Via Belvedere, n. 111;

I quali si sono riuniti in ossequio allo statuto costitutivo e su convocazione dell'attuale Presidente.

Punti all'Ordine del Giorno:

- 1) **Approvazione definitiva Statuto Associativo;**

PUNTO 1°:

Dopo una attenta discussione i presenti approvano definitivamente lo statuto redatto dal Coordinatore Nazionale Avv.

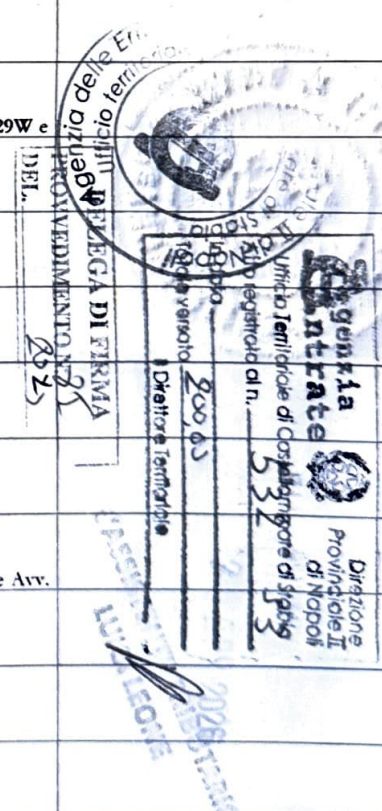
Antonio Rocco e lo delegano per tutti gli adempimenti amministrativi alla relativa registrazione.

Esauriti gli argomenti si chiude il verbale alle ore 18,30.

L.c.s.

Roma, li 27/04/2026

[Handwritten signatures and notes]
I presenti
1





Statuto dell'Associazione

N.A.C.A. - "National Association Condominium Administrators"

Premesso che il presente Statuto sostituisce quello approvato in data 24 Aprile 2013 nonché il successivo statuto approvato dal Consiglio direttivo in data 28 Aprile 2016, quello approvato il 14.04.2018 e quello approvato il 25/05/2019 e tutte le norme emanate dal Consiglio Direttivo sino alla odierna data.

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Natura

L'anno 2013, il giorno 24 del mese di Aprile si costituiva la N.A.C.A. - National Association Condominium Administrators.

L'associazione ha sede legale in Via Antonio Salandra, 18 00187 Roma(RM)

E' un'associazione di categoria, senza scopo di lucro e persegue esclusivamente obiettivi finalizzati alla tutela dei professionisti che si occupano di amministrazione di stabili e consulenza immobiliare e condominiale.

L'associazione può istituire o sopprimere, nei modi di Legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze e succursali.

Art. 2 - Sede

L'Ente ha sede legale in Via Antonio Salandra, 18 00187 Roma(RM) - tel. +390640403946 - fax +390640403946, e-mail info@associazionenaca.it - pec: associazioneprofessionalenaca@legalmail.it

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite filiali territoriali decentrate su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

La durata dell' Associazione NACA è a tempo indeterminato, ma potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea.

Art. 4 - Scopi e Finalità

Lo scopo dell'associazione è quello di creare un gruppo di professionisti che esercitino in modo continuativo l'attività di Amministratore di Condominio. Tutelando l'attività svolta e i diritti personali dei

propri associati, in merito al settore culturale, previdenziale, assistenziale e assicurativo, l'Associazione si proporrà come punto di riferimento di tutti gli iscritti per qualsiasi problema sia legislativo che esecutivo.

Inoltre l'Associazione potrà organizzare corsi di formazione e di aggiornamento utili alla professione.

L'Associazione ha lo scopo di:

- tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;
- tutelare la figura professionale dell'amministratore di condominio, riunendo i professionisti che si occupano di amministrazione di stabili in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
- organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di perfezionamento e di cultura;
- verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata;
- favorire la crescita professionale degli associati, attraverso l'organizzazione di attività di formazione, di sviluppo personale e aggiornamento continuo;
- valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può:

- Organizzare stabilmente, anche con l'ausilio di altro Ente di formazione, corsi per la formazione permanente e/o per l'aggiornamento di amministratori di condominio in conformità e in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia;
- Realizzare, anche d'intesa con Enti, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni, Aziende private, Scuole, Istituti per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;
- Realizzare corsi di formazione e/o aggiornamento professionale con eventuali contributi regionali, nazionali e comunitari;
- Istituire sedi o distaccamenti dove e ove siano necessari per la condotta delle attività al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;

- il consiglio direttivo;

- il responsabile nazionale;

- il coordinatore nazionale e coordinatore sedi e corsi;

- il segretario nazionale;

- il tesoriere nazionale;

- soci;

- comitato scientifico e centro studi;

- sportello del Consumatore;

- sedi territoriali;

- patrocinatori;

- collegio Nazionale dei Probiviri;

Art. 6 - Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal responsabile nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei soci; in tal caso il responsabile nazionale deve provvedere, con le modalità precedentemente indicate, alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha un solo voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il responsabile nazionale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento di funzionamento degli organi associativi.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, come nominato e istituito, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato da intendersi quale inadempimento ai doveri di lealtà e correttezza che incombono all'organo amministrativo e per altri gravi motivi su decisione dell'assemblea degli associati, nel rispetto del contraddittorio. E' composto da un numero di membri non inferiore a un membro ogni 50 iscritti, al momento della costituzione dell'Associazione N.a.c.a., il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail certificata).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti; in tal caso il responsabile nazionale deve provvedere, con le modalità precedentemente indicate, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro sette giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il vice-responsabile nazionale ed i membri della Comitato Scientifico salvo quanto riguarda la nomina del Presidente della Comitato Scientifico demandata al Responsabile Nazionale dell'Associazione;



- eleggere i componenti dello sportello del Consumatore e dei N.A.C.A. POINT;
- deliberare le eventuali norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- determinare gli eventuali rimborsi spese e retribuzioni in funzione di particolari compiti assegnati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale;
- istituire sedi periferiche.
- stabilire l'ammontare delle quote associative di anno in anno.
- per i componenti del Consiglio Direttivo si stabiliscono delle indennità di funzione fissate annualmente dall'organo medesimo che, su proposta di almeno i due terzi dei componenti, vengono ratificate dall'assemblea degli associati.
- i componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti solo tra gli Amministratori di Condominio Professionisti regolarmente iscritti nell'albo nazionale tra le seguenti categorie: ordinari, benemeriti e fondatori.

Art. 8 – Responsabile Nazionale e Coordinatore Nazionale nonché Coordinatore Sedi e Corsi

Il Responsabile Nazionale, che è anche Presidente dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice tra i membri.

Egli cessa dalla carica qualora non rispetti più i seguenti requisiti:

- a) avere il godimento dei diritti civili;
- b) essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia,

la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena

della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la

riabilitazione;

d) essere interdetto o inabilitato.

Il Responsabile Nazionale rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca

e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo,

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Responsabile Nazionale, le relative funzioni sono

svolte dal Coordinatore Nazionale e Coordinatore Sedi e Corsi o, in loro assenza, dal componente del

Consiglio Direttivo più anziano di età.

Nomina eventualmente il Responsabile del comitato Tecnico Scientifico. Nomina il segretario ed il

tesoriere. Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Individua e stabilisce l'Istituto di Credito dove dovranno essere depositati i fondi dell'Associazione.

Art. 9 - Segretario e Tesoriere

Il segretario coadiuva il Responsabile Nazionale e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato direttivo entro il

mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di febbraio.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della

documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio

Direttivo.

- provvede alla gestione ordinaria dell'associazione fino all'ammontare massimo di spesa determinato dal

Consiglio Direttivo.

- sottopone al presidente i preventivi di spesa che dovessero superare il tetto massimo fissato dal comitato direttivo.

In alternativa, le medesime attività vengono svolte dal Tesoriere, che è anche Segretario della Associazione.

Art. 10 – Soci – Diritti ed Obblighi - Sanzioni disciplinari

- Formazione dei Soci

a. Soci

I soci possono essere:

- fondatori;
- ordinari;
- soci iscritti all'elenco speciale (amministratori non professionisti nominati all'interno del loro condominio);
- benemeriti;
- onorari;

A parte i soci fondatori e i soci benemeriti che sono soci di diritto con facoltà di voto, sono soci ordinari

con diritto di voto tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi dell'associazione vengono iscritti nel Registro dei Soci Ordinari N.A.C.A., riservato agli amministratori professionisti, obbligandosi a rispettare lo Statuto.

Gli amministratori di condominio professionisti e alle condizioni di cui al successivo comma quarto di questo articolo, gli amministratori compresi nell'Elenco Speciale, possono essere iscritti al Registro dei Soci Ordinari della N.A.C.A., documentando la sussistenza dei requisiti minimi di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c.

della Legge 220/2012 e successive future modificazioni:

a) avere il godimento dei diritti civili;

b) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) non essere stati né essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere interdetti o inabilitati;

e) non risultare nell'elenco dei protesti cambiari;

f) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) aver frequentato un corso di formazione iniziale e altri corsi o eventi formativi periodici in materia di amministrazione condominiale.

L'amministratore nominato tra i condomini del proprio stabile può essere iscritto nell'Elenco Speciale dell'Associazione.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio ed essere iscritti quali soci ordinari anche le società di cui al titolo V del libro V del codice, nel rispetto del richiamato art. 71 bis disp. att. c.c..

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) g), comporta la sopravvenuta cessazione dall'iscrizione al Registro dei soci ordinari N.A.C.A.

Sussistendo i requisiti di cui al richiamato art. 71 bis disp. att. c.c., possono essere iscritti come soci ordinari anche quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti al 20.06.2013 – data di entrata in vigore della Legge 220/2012 – fermo l'obbligo della formazione periodica.

I requisiti di cui al presente articolo saranno adeguati alle normative di legge vigenti o sopravvenute, con semplice provvedimento del Consiglio Direttivo.

Possono iscriversi come soci ordinari anche le società di persone o di capitale ed in tal caso i requisiti di cui all'art. 71 bis, terzo comma, disp. att. c.c., dovranno essere posseduti dal legale rappresentante della società o da un suo preposto che potranno esercitare il proprio diritto di voto.

I soci ordinari possono richiedere all'associazione il rilascio dell'attestato di cui all'art. 7 della Legge 4/2013.

Fanno parte dell'associazione anche i soci iscritti nell'elenco speciale con voto esclusivamente consultivo.

Essi possono usufruire dei servizi di consulenza e di formazione, messi a disposizione dell'associazione e

dopo tre anni dall'iscrizione nell'Elenco, possono chiedere il passaggio al Registro dei Soci ordinari, ove

sussistano tutti i requisiti statutari oltre a quelli di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c. (Legge 220/2012), con le

modalità previste dall'art. II del regolamento attuativo; sempreché abbiano conseguito il diploma di scuola

media secondaria e abbiano frequentato un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore e svolgano attività

di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale di almeno 15 ore.

L'accettazione della domanda di ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile e non è soggetta a motivazione.

Sono soci benemeriti con diritto di voto quelli che con la loro attività o con il loro contributo economico

sostengono l'attività e la valorizzazione nel nome dell'associazione.

Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e

culturale, conferiscono onore all'associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.

I Soci onorari, che non hanno diritto di voto, sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati

dall'Assemblea.

L'iscrizione a Socio si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ed è rinnovata annualmente.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: - dimissioni volontarie; - morosità nel pagamento

dei contributi associativi; - decesso; - indegnità deliberata dal Comitato direttivo; - deliberazione del

Comitato direttivo per perdita dei requisiti; - cessazione della attività; - procedure concorsuali aperte; -

fallimento.

b. Diritti e obblighi dei soci

- di utilizzare direttamente le attività ed i servizi della Associazione;

- di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;

- di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente Statuto alla vita dell'Associazione.



Hanno altresì l'obbligo:

- di rispettare le norme del presente statuto;
- di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- di eseguire i programmi che si impegnano a sostenere.

c. Sanzioni disciplinari

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Codice Deontologico, il Socio, su delibera del Consiglio Nazionale dei Probiviri, quale organismo di vigilanza deputato al controllo dell'applicazione del codice di condotta, è assoggettato alle seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità:

I - ammonizione (scritta);

II - censura (scritta) con sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;

III - espulsione dall'Associazione.

Contro le presenti sanzioni è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

d. Formazione dei Soci (D. M. n. 140/2014 Regolamento per la Formazione degli Amministratori di Condominio)

Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi: a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici; b) promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica; c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale.

Il corso di formazione iniziale si svolge secondo il programma didattico predisposto dal responsabile scientifico. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione

all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore, quali: a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministratore; b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi; c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia; e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche; f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato; g) le tecniche di risoluzione dei conflitti; h) l'utilizzo degli strumenti informatici; i) la contabilità.

L'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della giustizia.

Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

In aggiunta alla Formazione Obbligatoria ed Istituzionale gli associati dovranno dimostrare entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno, di aver adempiuto ad altre 15 ore di Formazione anche non erogata dall'Associazione N.a.c.a. ma da Organismi Professionali di appartenenza.

Art. 11 – Comitato Scientifico e Centro Studio

Il Comitato Scientifico è l'Organo Nazionale dell'Associazione competente a vigilare sui requisiti per la qualificazione professionale degli amministratori, a mezzo di corsi di formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento, conformemente alla legislazione in materia (D. M. n. 140/2014 Regolamento per la Formazione degli Amministratori di Condominio).

A seguito di nomina del Consiglio Direttivo, la Commissione, è composta da tre esperti nella formazione e informazione, sarà presieduta da un esperto nominato dal Responsabile Nazionale dell'Associazione e potrà essere integrata sino ad un massimo di sette componenti, esperti di formazione e informazione, nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico nominerà anche i componenti del Centro Studi Nazionale che in collaborazione stabiliranno i criteri standard a valenza nazionale per la formazione degli amministratori immobiliari e condominiali anche alla stregua di eventuali normative nazionali o regionali.

I Membri della Commissione Scientifica e del Centro Studi durano in carica cinque anni e i lavori della Commissione sono coordinati dal Responsabile Nazionale o in sua vece dal Coordinatore Nazionale – entrambi nominati dai componenti della Commissione – ed è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le delibere della Commissione, soggette a ratifica del Consiglio Direttivo, sono validamente adottate con il voto di almeno la metà dei suoi Membri. Di ogni riunione della Commissione Scientifica e del Centro Studi, viene redatto verbale, firmato dal Responsabile Nazionale e dal Segretario, che forma parte integrante della documentazione dell'attività dell'Associazione e che deve essere opportunamente conservato.

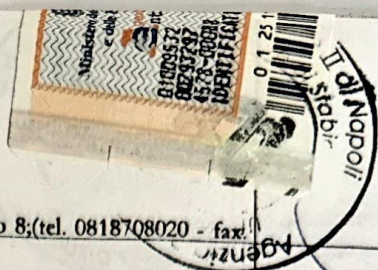
Art. 12 - Sportello del Consumatore e Tutela dei Consumatori

La N.A.C.A. promuove forme di garanzia a tutela dei suoi iscritti anche attraverso uno sportello di riferimento, attivo nelle proprie sedi regionali di:

1. Sede legale: Lazio, Via Antonio Salandra, 18 00187 Roma(RM) - tel. +390640403946 - fax +390640403946, e-mail laio@associazioneaca.it - pec: associazioneprofessionalenaca@legalmail.it.

2. Sede operativa: Calabria, città di Belvedere Marittimo, Belvedere Marittimo (CS) cap. 87021 – Italy la Delegazione Regionale Calabria; (email: calabria@associazioneaca.it - pec: associazioneprofessionalenaca@legalmail.it)

3. Sede operativa: Puglia, in Viale San Giovanni Bosco 6/A(BR) Cap. 72100 – (tel. 338 736 9045 – email: puglia@associazioneaca.it - pec: associazioneprofessionalenaca@legalmail.it)



4. Sede operativa: Campania, Città di Castellammare di Stabia, Via Catello Fusco 8; (tel. 0818708020 - fax:

08118920666 – email: campania@associazionenaca.it - pec: associazioneprofessionalenaca@legalmail.it)

L'Associazione dispone di un proprio sito internet www.associazionenaca.it.

Lo sportello è attivo da lunedì al venerdì nei seguenti orari 09.00-13.00/15.00-18.00 e consente agli utenti di ottenere informazioni relative all'attività professionale e varie attestazioni inerenti gli standard qualitativi richiesti; rappresenta altresì un riferimento rispetto a tematiche di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo (d.lgs. 206/2005).

Art. 13 – Sedi Regionali e N.a.c.a. Point

Possono essere costituite sedi regionali e N.a.c.a. Point su tutto il territorio nazionale.

Le Sedi regionali:

L'Associazione è strutturata a livello nazionale ed è presente alla data del 23 Maggio 2019 con quattro sezioni territoriali regionali, approvate dal Consiglio Direttivo e soggette al presente Statuto.

Le sedi sono allocate nella Regione Lazio, nella regione Puglia, nella Regione Calabria e nella Regione Campania.

Le Sedi regionali ed i N.a.c.a. Point sono regolate da apposito regolamento e/o statuto approvato dal Consiglio Direttivo.

Le Sedi Regionali si possono costituire previa richiesta di almeno dieci soci ordinari residenti nel territorio di appartenenza della sede e dovranno dotarsi della struttura organizzativa come di seguito indicata.

Tutte le Sedi decentrate:

a) devono essere regolate nel rispetto di principi democratici e in conformità ed armonia con il presente statuto;

b) devono essere dotate di propri organi rappresentativi, amministrativi e direzionali a partecipazione democratica degli associati del territorio di riferimento;

c) devono tenere un elenco degli associati aggiornato annualmente, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote associative, con carico ai rispettivi rappresentanti di certificare



annuale, con ogni connesso effetto di legge, il numero degli associati, trasmettendo

l'elenco aggiornato ai fini delle dichiarazioni annuali del Responsabile Nazionale;

d) devono avere a disposizione una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;

e) operano sul territorio quali sezioni dell'Associazione promuovendo, da sole o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;

g) possono fregiarsi della denominazione "N.A.C.A." accompagnata all'indicazione geografica di operatività della Sezione (es. "N.A.C.A. Sezione Puglia);

h) possono utilizzare sul territorio il simbolo dell'Associazione.

Tutte le Sedi sono autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e rispondono direttamente, tramite il proprio rappresentante, di tutti i comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.

Le Sedi sono tenute ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività alle norme previste dallo Statuto

e dai regolamenti nazionali nonché alle direttive del Consiglio Direttivo, che ne esercita il controllo.

Il Consiglio Direttivo, qualora riscontri che la Sede ha posto in essere azioni, attività o comportamenti lesivi dell'immagine nazionale ed internazionale dell'Associazione o in caso di gravi inadempienze o violazioni di delibere, decisioni o disposizioni nazionali o locali o del presente statuto, invita gli organi della Sede a

porre in essere tutti i comportamenti necessari e utili al rimedio della situazione.

Ove ciò non sia possibile, ovvero laddove l'invito del Consiglio non venga accolto, il Consiglio Direttivo

delibera la nomina di un Commissario Straordinario che assume la temporanea rappresentanza della Sede,

compie tutte le attività utili e necessarie al rispetto del presente Statuto e convoca gli associati di Sede per la nomina dei nuovi organi.

Le Sezioni Decentrate che fossero attualmente regolate da disposizioni in contrasto o comunque non in armonia con il presente Statuto sono tenute a procedere all'adeguamento ed armonizzazione.

Sedi Territoriali: a far data dal 30° giorno dall'approvazione del presente statuto le sedi Territoriali

così denominate sono soppresse e saranno sostituite qualora Vi siano i presupposti dai N.A.C.A

POINT;

I N.A.C.A. POINT:

Sono strutture di consulenza condominiale ed immobiliare a 360°, all'interno dovranno essere composti dal

Responsabile di Sede che deve essere un socio ordinario N.a.c.a. e da almeno 3 professionisti iscritti

nell'apposito albo socio professionista tenuto dall'Associazione.

Le sedi N.a.c.a. Point sono tenute all'osservanza della linea politica associativa elaborata ed approvata dalla

sede Nazionale e/o Regionale nel rispetto dello statuto nazionale.

Il Responsabile di ciascuna sede è un associato e partecipa di diritto al consiglio direttivo della sede regionale

con diritto di voto.

E' assicurato il coordinamento regionale tra le sedi N.a.c.a. Point attraverso un coordinatore regionale unico

organo regionale eletto dai responsabili delle sedi n.a.c.a. point di concerto e con l'approvazione del

Consiglio Direttivo Nazionale.

In particolare, è consentito costituire Sedi Regionali, tra le Sedi N.a.c.a. Point di ciascuna Regione, previa

delibera di autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. In tal caso, delle spese di gestione

della Sede Regionale dovranno farsi carico le Sedi N.a.c.a Point, senza alcun onere e senza alcuna

responsabilità della Direzione Nazionale verso i terzi.

La Sede Regionale sarà rappresentata da un Consiglio Direttivo (Responsabile Regionale, Vice Responsabile

Regionale, Segretario e Tesoriere), così come disciplinati dal presente Statuto, in quanto compatibili e potrà

costituire una proprio Sportello del Consumatore disciplinato dal presente Statuto.

La sede territoriale (regionale, n.a.c.a. point) è responsabile esclusiva di fronte ai terzi dell'attività svolta in

ambito locale dall'Associazione, con esonero da responsabilità del Consiglio Nazionale e comunque dagli

organi statutari nazionali.

Gli organi statutari regionali e n.a.c.a. point scadranno congiuntamente con gli organi statutari nazionali.

Ogni sede territoriale deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dall'assemblea

nazionale, diretta ed attuata dagli organi nazionali.

Le sedi dell'associazione hanno autonomia contabile ed amministrativa e sono tenute ad un contributo annuo del 50% delle loro entrate alla Sede Centrale.

Sono comunque tenute occorrendo a contribuire al ripianamento del passivo della Sede Centrale.

La gestione contabile e la riscossione dei contributi nazionali annui nei confronti degli associati è affidata esclusivamente alla Sede Nazionale, che – per un periodo transitorio e fino alla delibera del Consiglio o dell'assemblea che approvi le relative modalità attuative – può motivatamente delegare le sedi territoriali alla riscossione, per ciascun esercizio. Queste ultime hanno l'obbligo di trasmettere le quote associative riscosse alla Direzione Nazionale, entro il mese successivo all'invio di richiesta di iscrizione di socio, dedotte le competenze spettanti alla sede territoriale. Su segnalazione scritta e ritenuta fondata per la sua gravità, il

Consiglio Direttivo Nazionale può sospendere cautelativamente gli organismi dirigenti di una struttura regionale o N.a.c.a. Point e può nominare un Commissario provvisorio.

Art. 14 – Patrocinatori

Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità, attribuendo all'Associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono.

I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art. 15 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha sede presso la Segreteria Nazionale.

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono eletti dal Congresso Nazionale fra i professionisti iscritti agli ordini professionali tra Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Tributaristi.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale organismo è composto da cinque membri.

Il presidente viene eletto fra i componenti a maggioranza semplice.

Le riunioni vengono convocate dal Segretario Nazionale e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno tre membri.

Ha il compito di vigilare sul funzionamento dell'associazione, sulla condotta degli associati, sul rispetto e l'assolvimento degli obblighi formativi erogati dall'Associazione e sull'osservanza del Codice Deontologico.

Tutto ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi etici di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità.

Lo stesso può applicare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sospensione dell'iscritto dall'associazione per un tempo massimo di sei mesi per predisporre le eventuali verifiche;

c) espulsione dall'associazione per fatti gravi o per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia si riunisce per la relativa istruttoria. Al termine dell'istruttoria redige processo verbale sulla decisione assunta a maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Probiviri non può aprire l'istruttoria senza aver avvisato l'associato con lettera raccomandata o pec. Quest'ultimo ha diritto a discolarsi e a esibire documentazione valida in sua difesa.

Le denunce possono essere inoltrate al Collegio da tutti gli associati e dai presidenti territoriali nel caso di segnalazioni da parte di persone esterne all'associazioni.

16 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e non possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso della prima nomina delle cariche, decadono allo scadere dei primi cinque anni.

Art. 17 - Patrimonio e fonti di finanziamento

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative versate dai soci;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti da:

- contributi versati dai soci;
- corrispettivi specifici e contributi supplementari a fronte di cessione di beni e prestazioni di servizi, in conformità alle finalità istituzionali;
- introiti derivanti da convenzioni;
- altri proventi e introiti realizzati nello svolgimento della propria attività.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Responsabile Nazionale o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

Art.18 - Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

La Quota Sociale Annuale è fissata in:

- a. € 10,00 (Dieci euro) tutti i Soci indistintamente;
- b. € 150,00 (Centocinquanta euro) per i Soci Ordinari inclusa della quota sub. a;



La quota di cui alla lettera b ha la finalità di integrare e coprire i costi necessari per la formazione degli associati.

La quota associativa annua, comprensiva dell'una tantum, per la prima iscrizione e approvata all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno alla sede territoriale competente, che rilascerà regolare ricevuta.

Il socio che non abbia versato la quota associativa entro 60 gg. da tale data, sarà tenuto al pagamento di una penale, pari all'interesse, legale e il mancato pagamento della penale sarà considerato come morosità di quota.

La sede competente richiederà al soci, con lettera o nei modi ritenuti più opportuni, all'inizio di ogni anno, il versamento delle quote associative e sarà sua cura sollecitare i Soci morosi. Non ottenendone i versamenti, entro il 31 maggio, comunicherà alla Direzione Nazionale l'elenco dei Soci morosi e avvierà le procedure per i provvedimenti statutari e giudiziari del caso. In caso di inerzia del responsabile della sede territoriale, il responsabile della Sede Nazionale è automaticamente surrogato nella legittimazione ad agire.

I versamenti dei Responsabili territoriali alla Direzione Nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso accredito o bonifico sul conto corrente Bancario o sul Conto Corrente Postale intestato alla N.a.c.a. Nazionale. Allo stesso modo i versamenti alle sedi territoriali dovranno avvenire sul Conto Corrente Bancario Dedicato ed intestato al Responsabile Territoriale della sede territoriale.

Art.18 - Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 19 - Impiego degli utili

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.



Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 21 - Modifiche allo statuto

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea degli associati con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra la sede centrale e le sedi periferiche deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Consiglieri di Diritto

E' consigliere di diritto con diritto di voto per tutta la durata dell'associazione i soci promotori e fondatori, che qui si indicano: 1) Dott. Antonio Rocco; 2) Sabrina Apuzzo;

Art. 24 - Conflitti tra Statuti e Norma di rinvio

Il presente statuto che prevale comunque sugli statuti delle sedi periferiche, anche prima della presa d'atto da parte di quest'ultima a mezzo di assemblea straordinaria, che darà corso all'adeguamento entro un anno.

Decorso tale termine, la modifica prevarrà di diritto sullo statuto locale.

Il presente Statuto è integrato dal Regolamento attuativo, e dal Codice Deontologico che sono stati approvati dal Consiglio Direttivo il 19 Marzo 2026. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni non lucrative.

IL PRESIDENTE
[Signature]

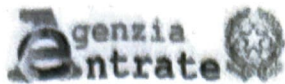
IL VICE PRESIDENTE
[Signature]

IL SEGRETARIO
[Signature]

CONSIGLIERI
[Signature]

[Signature]

[Signature]



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE DI: CASTELLAMMARE DI STABIA

Registrazione di Atto Privato

Il 29/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEL , serie 3 , numero 532
data di stipula: 27/04/2026
ident.vo telematico: TEL26L000532000QH per eventuali adempimenti successivi
richiedente la registrazione: 92084580809

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92084580809				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00
Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00
Modalità di pagamento: Modello F24